

Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’ “Autorità Pubblica della Verità”?

(a margine di G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli, *Parole e potere - Libertà d’espressione, hate speech e fake news*. Egea, Milano 2017)

di Nicolò Zanon

“Quando tutta la specie umana, meno uno, avesse un’opinione, e quest’uno fosse di opinione contraria, l’umanità non avrebbe maggior diritto d’imporre silenzio a questa persona, che questa persona, ove lo potesse, d’imporre silenzio all’umanità” (John Stuart Mill)

1. La straordinaria diffusione dei cd. *social media* consente a tutti noi di essere non più solo passivi destinatari di informazioni provenienti dai media tradizionali (giornali e televisioni), ma anche attivi produttori e comunicatori di dati e notizie, che si espandono in rete, moltiplicandosi all’infinito. Ogni singolo utente riceve dalla rete un oceano di informazioni, e a sua volta, può in teoria raggiungere, con le informazioni che egli stesso produce, tanti soggetti quanto un potente *network* televisivo o giornalistico.

Da questo punto di vista, *social media* e rete parrebbero preconstituire le condizioni perfette per lo sviluppo della concorrenza in un ideale “mercato delle idee”, portando a compimento il modello liberale-classico in tema di libertà d’espressione: più idee sono in circolazione e in concorrenza fra loro, più facilmente è possibile, per tutti e per ciascuno, operare fra queste una selezione, formarsi un libero convincimento e avvicinarsi alla “verità”.

Non è affatto così, invece, secondo la tesi principale espressa nel volume “*Parole e potere – Libertà d’espressione hate speech e fake news*” (Egea, Milano 2017), nel quale Giovanni Pitruzzella, Oreste Pollicino e Stefano Quintarelli riflettono sulle trasformazioni strutturali che il mondo dell’informazione ha subito in seguito alla straordinaria e rapidissima evoluzione tecnologica di questi ultimi anni.

Non sarebbe oggi possibile – questa la tesi di cui si diceva – ragionare di un vero “mercato delle idee”, per una serie di evidenze, delle quali si deve avere consapevolezza.

In primo luogo, ciascuno di noi, quando naviga in rete alla ricerca di informazioni, viene sostanzialmente preso in consegna da un algoritmo personalizzato, che ci fornisce dati e notizie selezionati secondo il nostro specifico profilo, che confermano opinioni e orientamenti già da noi manifestati (mentre ciascun utente crede di avere a che fare con dati oggettivi disponibili a chiunque).

In secondo luogo, e quale conseguenza, ciascun internauta vive in una sorta di *filter bubble*, in cui i *post* visualizzati sono sempre più in linea con i suoi interessi ed opinioni. L’utente finisce per essere esposto solo a ciò che è già in sintonia con i suoi pregiudizi, e per ricevere, come notizie e informazioni, soltanto l’eco delle opinioni e dei gusti che ha già manifestato (*echo chamber*), rafforzandosi ancor più nei suoi

convincimenti: gli algoritmi, insomma, costruirebbero un mondo su misura per ciascuno di noi.

Soprattutto con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero in materie *lato sensu* “politiche”, la *filter bubble* minerebbe alla radice il DNA delle democrazie occidentali: giacché renderebbe inesistente il dibattito pubblico in cui idee diverse si confrontano liberamente, e non consentirebbe perciò il *government by discussion*, cioè il principio per cui, all’esito di un confronto pubblico e aperto, ciascuno può scegliere la propria verità.

Inoltre, tenendo particolarmente presente il rilievo che per ogni democrazia pluralista ha la formazione di una consapevole volontà politica in ciascun cittadino (e quindi in ciascun elettore), non si potrebbe trascurare che la rete amplifica e rende ancor più rilevanti le famose *fake news* (cioè, le notizie “*appearing to be something it is not*”). Senza che nessun soggetto (o piattaforma, o *provider* ecc.) ne risulti realmente responsabile o sia comunque gravato di effettivi compiti di controllo, esse sarebbero facilmente create e messe in rete, velocissimamente diffuse dai pochi *gatekeeper* esistenti, e infine acriticamente assunte dai destinatari, chiusi nella loro *filter bubble*, con risultati rovinosi per una sana e realmente pluralistica dialettica politica: «quando gli individui sono chiusi in bolle autoreferenziali e proliferano le *fake news* e gli *hate speech*, la politica tende a polarizzarsi, seguendo il “neo-tribalismo” che si alimenta nel web» (p. 88 del volume).

In estrema (e brutale) sintesi, la proposta adombrata nel volume, quale rimedio alla situazione descritta (sia pur con sagge cautele e con consapevolezza dei rischi), è la seguente: l’introduzione di istituzioni specializzate, terze e indipendenti, (si tratterebbe di giudici specializzati o di autorità indipendenti), che, sulla base di principi predefiniti, siano dotate del potere di intervenire, sussidiariamente ma in tempi rapidi, per far rimuovere dalla rete i contenuti palesemente falsi o illegali o lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Sul presupposto che non sia opportuno affidare in modo esclusivo a compagnie private il monitoraggio dell’informazione diffusa in rete (anche se una volta ricondotta ad esse la responsabilità per i contenuti ospitati, ne potrebbe derivare una loro più intensa attività di controllo), ecco dunque avanzare l’idea di un controllore pubblico, capace di identificare – ripetiamocelo per avere ben chiara la proposta – *i contenuti informativi palesemente falsi o illegali ovvero quelli lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana*.

Parlerei, in proposito, e lo faccio naturalmente in modo provocatorio, di un’”Autorità Pubblica della Verità”.

2. Le questioni che il volume pone, a completamento di un dibattito pubblico di recente piuttosto intenso anche in Italia, sono indubbiamente assai serie.

Si tratta innanzitutto di comprendere se l’uso e la diffusione dei *social media*, e la velocità di circolazione in rete delle notizie tramite questi ultimi, abbiano strutturalmente e qualitativamente modificato i dati e i concetti che abitualmente utilizziamo per ragionare in tema di manifestazione del pensiero.

Le bufale sono sempre esistite, la disinformazione anche. E anche i lettori dell'*Unità* o del *Secolo d'Italia*, negli anni sessanta o settanta, vivevano in una loro peculiare "bolla informativa", compiacendosi di leggere cose delle quali erano già ampiamente convinti....

Tutto ciò è ben noto anche gli autori del volume: il punto è comprendere se davvero, come essi pensano, la *quantità* e la diffusione delle bufale e della disinformazione, tramite la rete, abbiano cambiato la *qualità* del fenomeno.

Si tratta, di conseguenza, di valutare se le idee tradizionali, i principi costituzionali in tema di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, debbano subire qualche adattamento (o, più insidiosamente, qualche "torsione") a seguito delle trasformazioni sommariamente descritte.

Insomma: al cospetto delle trasformazioni descritte, sono da ritenere categorie concettuali ormai invecchiate, quelle radicate nel diritto costituzionale liberale-classico?

Sono schemi concettuali obsoleti quelli che, attualizzando la filosofia del "*free trade in ideas*" espressa dal giudice Oliver Holmes nel caso "*Abrams vs United States*", privilegiano la prospettiva secondo la quale "*best antidote to fake news and hate speech is more speech*"?

Tra le questioni sul tappeto, anche quella relativa all'eventuale opportunità di distinguere i settori della vita sociale o del sapere, per identificarne alcuni, particolarmente sensibili (la vita democratica, il processo elettorale, le informazioni medico-scientifiche), nei quali le *fake news* siano da considerare maggiormente dannose, e rispetto ai quali, perciò, sia necessaria una nuova ed occhiuta regolamentazione.

Antonio Nicita (*E' possibile il libero scambio nel mercato della verità?*, in *Il Foglio* 13 gennaio 2017), citando il premio Nobel per l'economia Ronald Coase, ricorda che da tempo alcuni si sono chiesti perché mai lo Stato si preoccupi di tutelare il consumatore sul mercato dei beni, ad esempio contro la pubblicità ingannevole, e invece poi, nel mercato delle idee, lasci il cittadino senza aiuto rispetto alla selezione di informazioni non veritiere, che riguardano più direttamente la dimensione della sua vita civile, e, in ultima analisi, la sua consapevole capacità deliberativa, posta a fondamento delle sue libere scelte politiche.

In una direzione non estranea a queste preoccupazioni sembrava muoversi un progetto di legge presentato (poi non approvato) al Senato nel febbraio 2017. Solo che, banalizzando e distortendo di molto le analisi più sofisticate, esso correva subito alla ricerca della sanzione penale, mirando all'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato, in caso di diffusione di notizie false che possano fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico.

3. Per vero, non è raro, nella storia, il fenomeno per cui, di fronte a radicali trasformazioni tecnologiche, le scienze sociali ritengano ogni volta di trovarsi di fronte ad un vero e decisivo tornante, in grado di incidere in modo rivoluzionario non solo sulle condizioni materiali della vita umana, ma anche sulla stessa natura degli

individui, nonché sulle caratteristiche della loro vita di relazione, di cui l'espressione del pensiero è un aspetto fondamentale.

La prudenza, e un poco di sano scetticismo, aiutano forse a mettere in prospettiva anche la rivoluzione digitale, e le sue conseguenze. L'uomo, in fondo, resta sempre uguale a sé stesso, e chi scrive pensa che il progresso materiale non si sia mai accompagnato ad un "progresso" morale – ma nemmeno ad un regresso! – né dei singoli né dell'umanità....

Intanto, non è nuova affatto l'idea di dover proteggere il cittadino (e in particolare il cittadino elettore, quello che deve formare liberamente la propria volontà politica, per esercitare il diritto di voto in modo consapevole) dal bombardamento di informazioni proveniente dai *media*: la legislazione italiana sulla *par condicio*, in tema di disciplina dell'informazione politica sui media televisivi e radiofonici, parte esattamente dal medesimo presupposto, cioè dall'idea che l'elettore medio "si beve" qualunque propaganda, non avendo strumenti critici per distinguere e giudicare correttamente.

Non saprei però dire se l'esperienza applicativa del controllo occhiuto sui tempi della propaganda politica, affidato a leggi e organismi pubblici, abbia avuto utilità e successo reali. Forse è lecito dubitarne, e non ripetere l'errore.

Ancora: si chiede il volume (p. 95) se oggi non si debbano abbandonare i vecchi schemi ispirati all'idea della tutela della libertà di pensiero come libertà negativa (essenzialmente come libertà dalle ingerenze e dai limiti indotti dal potere *pubblico*), prendendo atto che una minaccia alla libertà dell'informazione (di informare e essere informati) proviene oggi anche da *soggetti privati* – le grandi piattaforme digitali, veri e propri colossi informatici e finanziari – che perciò dovrebbero piegarsi a penetranti controlli di autorità pubbliche create *ad hoc*.

Anche qui, per vero, *nihil sub sole novi*: per fermarsi alla dottrina giuspubblicistica italiana, è di cinquant'anni fa la monografia di Giorgio Lombardi, intitolata "*Potere privato e diritti fondamentali*", che chiariva come la lesione alle sfere di libertà individuale ben può provenire da soggetti non pubblici, ma privati, posti in posizione eminente e di dominio, sicché anche contro questi ultimi va tutelata ogni libertà individuale, anche intesa come libertà negativa, "libertà da".

4. Ma va affrontata direttamente la proposta centrale del volume, di cui si diceva: la creazione, appunto, di un'autorità indipendente cui affidare il potere di intervenire, sussidiariamente ma in tempi rapidi, per far rimuovere dalla rete i contenuti palesemente falsi o illegali o lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana (quella che propongo di chiamare, provocatoriamente, l'"Autorità Pubblica della Verità").

Per vero, suscita più di qualche brivido, nell'era del "politicamente corretto", immaginare un decisore pubblico, dotato non solo del potere di scriminare il palesemente falso dall'opinabile, ma soprattutto di bollare alcuni contenuti informativi come lesivi dei diritti fondamentali o della dignità umana (concetto, quest'ultimo, che è tra i più nobili, ma anche tra i più ambigui del pensiero filosofico-politico, come fanno coloro che l'hanno studiato davvero). Vedrei una simile

innovazione come un sinistro contributo alla definitiva affermazione di un tetro “pensiero unico”, che criminalizza ogni dissenso.

Più in generale, quanto all’ “Autorità Pubblica della Verità”, sovviene quanto affermato in una non recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 502 del 2000), in tema di propaganda politica e di comunicazione istituzionale durante le campagne referendarie: e cioè che sarebbe incongruo pretendere da soggetti pubblici e istituzionali una comunicazione imparziale che spieghi cosa sia il giusto e il vero, perché in questo campo conta solo il contraddittorio delle idee tra i diversi soggetti interessati, nel quadro del massimo pluralismo informativo.

So bene che i sostenitori della tesi qui criticata obietrano che i mutamenti strutturali e tecnologici indotti dalla diffusione dei *social media* rendono obsoleto questo modo di ragionare, e richiedono innovazioni radicali.

Ma continuo a pensare che il diritto costituzionale, quello penale e il pensiero politico-filosofico liberale della nostra tradizione ci abbiano già fornito di ogni strumento per un intervento efficace.

La libertà d’espressione, presidiata dall’art. 21 della nostra Costituzione, va tutelata contro ogni minaccia, pubblica o privata che sia.

Vanno rafforzati certamente gli obblighi di trasparenza sui finanziamenti e sulla proprietà delle piattaforme, e come sempre bisogna evitare concentrazioni eccessive e è necessario rendere noti i reali possessori dei mezzi d’informazione.

Quanto al diritto penale, quel che è reato *offline* lo è, e deve esserlo, anche *on line* (C. Melzi d’Eril – G. E. Vigevani, *Difesa giuridica dal social-chiacchiericcio*, in *Il Sole 24 ore*, 2 aprile 2017).

Ma il diritto penale, inteso come *extrema ratio*, serve a qualificare come reato ciò che è *subiettivamente* falso (la menzogna, il dolo, l’inganno, il raggio, la frode). Ed è opportuno ricordarci che la non punibilità dell’*obiettivamente* erroneo deriva non tanto dal rilievo (penale o civile) dell’errore in cui il soggetto incorra circa la verità dei fatti (e quindi dalla buona fede), ma proprio dalla garanzia contenuta nell’art. 21 della Costituzione.

Contro i ricorrenti e insani desideri di punire penalmente ogni bufala diffusa in rete, va ricordato che questo articolo della Costituzione non tutela solo le manifestazioni di pensiero obiettivamente veritiere, ma ogni manifestazione del *proprio* pensiero. E che tale è anche l’espressione di fatti obiettivamente errati, qualora in buona fede essi vengano ritenuti veri da parte di chi ne afferma l’esistenza (così A. Pace, *Problematica delle libertà fondamentali*, p.te speciale, 1992, p. 397).

In conclusione, apprezzo molto lo sforzo sistematico degli autori del volume: è un contributo importante per la conoscenza di un fenomeno decisivo dei nostri tempi. Ma continuo a pensare che non abbiamo bisogno di un’Autorità Pubblica della Verità.